

Ai sensi degli art. 194, comma 2, c.p.c. e 90 comma 1 disp. attuaz. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombando alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. Tuttavia, ove il consulente di ufficio rinvi le operazioni a data da destinare e successivamente le riprenda, egli ha l'obbligo di avvertire nuovamente le parti e l'inosservanza di tale obbligo puo' dar luogo a nullita' della consulenza (peraltro relativa e quindi sanabile se non dedotta nella prima difesa o udienza successiva), ma solo se quella inosservanza abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio del diritto di difesa.

Cassazione civile sez. I, 7 febbraio 1996, n. 986  
Giust. civ. Mass. 1996, 172

L'art. 230 c.p.p. stabilisce, nei primi due commi, l'ambito di operativita' del consulente tecnico nel senso che la sua attivita' puo' esplicarsi sia nel momento del conferimento dell'incarico al perito, presentando al giudice richieste, osservazioni e riserve, sia nel corso delle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione. Inoltre, tale articolo, al comma 4, pone dei limiti temporali alla facolta' di intervento del consulente tecnico proprio al fine di evitare che la sua attivita' possa ritardare lo svolgimento della perizia. Ne consegue che, qualora il consulente tecnico non abbia esplicitato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dell'incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali, non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminarlo dopo che si sia concluso l'esame del perito d'ufficio nel corso di una perizia disposta in dibattimento con le forme previste dalla seconda parte del comma 1 dell'art. 508 c.p.p. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che tale interpretazione dell'art. 230 c.p.p. non trova ostacolo nella disposizione dell'art. 152 disp. att. c.p.p., sicuramente applicabile nel caso che la perizia sia disposta in dibattimento ai sensi dell'art. 508 comma 1 prima parte c.p.p., essendo necessario assicurare il contraddittorio in dibattimento mediante la facolta', riconosciuta al consulente, di formulare osservazioni e sollecitare indagini nel corso dello stesso dibattimento o nel corso delle operazioni peritali, qualora sia necessario rinviare il dibattimento per procedere ad accertamenti e indagini di natura tecnica; al contrario, nel caso che il dibattimento venga rinviato ai sensi della seconda parte dello stesso articolo, l'esame del consulente tecnico in dibattimento deve ritenersi escluso, qualora lo stesso non abbia svolto forma di intervento nella fase del conferimento dell'incarico o nel corso delle operazioni peritali, in quanto tale esame trova un limite nel disposto dell'art. 230 c.p.p.

Cassazione penale sez. I, 26 ottobre 1995  
Giust. pen. 1996, III, 598 (s.m.) Giust. pen. 1996, III, 729 (s.m.)

A norma dell'art. 240 bis, disp. att. e coord. c.p.p., in materia penale la sospensione dei termini processuali, al di fuori dei casi particolari espressamente indicati, opera sempre, senza alcuna distinzione per la fase delle indagini preliminari, cosicche' deve ritenersi che nella sospensione rientrano anche i termini, sull'attivita' del perito, contemplati nell'art. 527 c.p.p., la cui natura processuale e' resa palese sia dal fatto che oggettivamente si collocano nel procedimento, inerendo all'incidente probatorio, sia dalla circostanza che le parti sono interessate a seguire le operazioni peritali. Conseguentemente e' inapplicabile la disposizione dell'art. 8 della legge n. 319 del 1980, secondo cui l'onorario del perito o del consulente tecnico va ridotto di un quarto nel caso in cui non venga osservato il termine di 90 giorni per il deposito della relazione, quando, in considerazione della sospensione dei termini processuali, non sussista ritardo.

Cassazione civile sez. I, 26 giugno 1995, n. 7214  
Giust. civ. 1995, I, 2341

A differenza dell'ipotesi di omessa comunicazione da parte del consulente tecnico d'ufficio alle parti o ai loro consulenti del luogo, giorno ed ora dell'inizio delle operazioni peritali, che incide sull'esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che la consulenza tecnica viene ad essere affetta da nullità (peraltro relativa, e quindi deducibile solo nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione), nessuna nullità deve ritenersi invece comminata dalla legge per il fatto che il consulente tecnico ometta di trascrivere le osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti, occorrendo solo che tali osservazioni siano state tenute presenti.

Cassazione civile sez. II, 14 febbraio 1994, n. 1459  
Giust. civ. Mass. 1994, 156 (s.m.)

Le eventuali irritualità nell'espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo se, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, esse abbiano comportato un effettivo pregiudizio del diritto di difesa, il quale in particolare non comporta la necessità, una volta comunicata alle parti la data di inizio delle operazioni peritali, che siano effettuate analoghe comunicazioni per ogni ulteriore attività che il consulente ritenga di dovere compiere o per ogni scritto difensivo a questi diretto e relativamente al quale la controparte interessata può sempre utilmente replicare, censurando le argomentazioni che il consulente stesso abbia eventualmente fatto proprie e trasfuso nella sua relazione.

Cassazione civile sez. I, 24 aprile 1993, n. 4821  
Giust. civ. Mass. 1993, 734 (s.m.)

In sede di redazione di consulenza tecnica d'ufficio, la mancata esplicita menzione della presenza dei periti di parte e delle loro osservazioni e istanze non comporta la nullità dell'atto, purché risulti in concreto che la valutazione è stata completa ed ha ricompreso tutte le questioni sollevate dagli intervenuti alle operazioni peritali.

C.Conti s.giur.Sardegna, sez. giurisd., 20 febbraio 1993, n. 88  
Riv. corte conti 1993, fasc. 1, 127 (s.m.)

La richiesta, da parte del consulente tecnico, di esaminare le conclusioni del perito non ha ragion d'essere quando il consulente abbia affiancato il perito sin dall'inizio, essendogli consentito, in tal caso, come l'art. 230 c.p.p., assistere al conferimento dell'incarico, presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale, partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione, potendo, cioè, seguire il perito, interloquendo, in ogni momento dell'espletamento dell'incarico, mentre la richiesta di esame delle conclusioni ha la sua valenza logico-giuridica - e per questo è disciplinata dall'art. 230 comma 3 c.p.p. - quando quel consulente sia nominato dopo l'esaurimento delle operazioni peritali.

Cassazione penale sez. fer., 23 luglio 1992  
Giust. pen. 1992, III, 589 (s.m.)

La nullità della consulenza tecnica d'ufficio per non essere stata data alle parti ed ai loro difensori la comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non opposta nella prima udienza successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio. A tal fine, poiché tale nullità della consulenza tecnica emerge da atti estranei alla consulenza stessa esistenti nel fascicolo d'ufficio, basta la notizia dell'avvenuto deposito della consulenza a

comportare l'onere per la parte ignara dell'inizio delle operazioni di eccepire la nullità'.

Cassazione civile sez. II, 9 giugno 1992 n. 7088,  
Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 6

Il consulente tecnico di ufficio non è tenuto ad avvertire la parte contumace dell'inizio delle operazioni peritali.

Cassazione civile sez. I, 22 novembre 1991 n. 12578,  
Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 11.

L'omissione della comunicazione della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali, prescritta dall'art. 90 disp. attuaz. c.p.c., non induce la nullità della consulenza tecnica, qualora risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente poste in grado di assistere all'indagine e di svolgere attività difensiva.

Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1991 n. 3155,  
Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 3

Le prove raccolte all'estero sono ammissibili in un giudizio che si svolge in Italia quando si tratta di prove legalmente assunte in conformità alla legge del luogo ove sono state raccolte e non in contrasto con i principi dell'ordine pubblico italiano (con riferimento al caso di specie la Cassazione ha altresì precisato che nel concetto di ordine pubblico non può farsi rientrare la circostanza che alle operazioni peritali all'estero circa la qualità stupefacente di una sostanza non abbia partecipato il difensore, allorché l'imputato abbia reso ampia e riscontrata confessione).

Cassazione penale sez. VI, 20 gennaio 1990,  
Cass. pen. 1991, I, 2019 (s.m.).

L'omesso avviso ai difensori dell'espletamento delle operazioni peritali da parte del C.T.U., comporta la nullità della perizia; pertanto, disposto il rinnovo parziale del dibattimento con l'ammissione di una nuova perizia balistica, gli atti, per l'espletamento della stessa, vanno rimessi al giudice istruttore, così come previsto dagli art. 520, 455 e 456 c.p.p. 1930.

Corte assise appello Caltanissetta 3 aprile 1990,  
Riv. pen. 1990, 653 (nota).

La comunicazione di inizio delle operazioni peritali alla parte che sta in giudizio a mezzo di difensore va fatta a quest'ultimo dal cancelliere (come ai consulenti tecnici di parte) a mezzo del biglietto disciplinato dall'art. 45 disp. attuaz. c.c., il quale, se non ricevuto personalmente dal destinatario - che all'uopo sottoscrive l'atto di ricevimento da conservare nel fascicolo di ufficio - deve essere notificato, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 59 del 1979 (art. 8), a cura dell'ufficiale giudiziario, che può, nei casi consentiti, avvalersi del servizio postale, a mezzo del quale la notificazione di atti è prevista con raccomandata con avviso di ricevimento. L'omissione di tale formalità di comunicazione è causa di nullità della consulenza tecnica in quanto importa violazione del principio del contraddittorio, senza che in contrario rilevi la natura delle attività corrispondenti all'inizio suddetto.

Cassazione civile, sez. lav., 11 giugno 1990 n. 5659,  
Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 6

L'ammissione di consulenza tecnica e la fissazione dell'inizio delle operazioni peritali non devono essere notificate alla parte contumace,

trattandosi di atti non inclusi fra quelli per i quali tale notificazione e' espressamente e tassativamente prevista dall'art. 292 c.p.c. (anche nel testo risultante dalla declaratoria di parziale illegittimita' di cui alla sentenza della Corte cost. n. 317 del 1989).

Cassazione civile, sez. I, 28 novembre 1990 n. 11442,  
Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 11

L'omesso avviso ai difensori dell'espletamento delle operazioni peritali da parte del C.T.U., comporta la nullita' della perizia; pertanto, disposto il rinnovo parziale del dibattimento con l'ammissione di una nuova perizia balistica, gli atti, per l'espletamento della stessa, vanno rimessi al giudice istruttore, cosi' come previsto dagli art. 520, 455 e 456 c.p.p. 1930.

Corte assise appello Caltanissetta 3 aprile 1990,  
Riv. pen. 1990, 653 (nota).

E' nulla la perizia, qualora, prestato il giuramento da parte del perito e formulati i quesiti, avendo il perito stesso chiesto un termine per l'espletamento, non venga indicato a verbale il luogo ed il giorno dell'inizio concreto delle operazioni peritali ovvero non venga dato ulteriore separato avviso.

Cassazione penale, sez. I, 1 marzo 1989,  
Cass. pen. 1990, I,1338 (s.m.).

Qualora la scelta del consulente tecnico d'ufficio sia strettamente collegata alla particolare specializzazione e qualificazione professionale (nella specie, trattandosi di indagini sui rapporti fra genitori e figli minori, al fine di provvedere sul loro affidamento in causa di separazione), deve negarsi al consulente medesimo la facolta' di delegare di propria iniziativa ad altre persone le operazioni peritali, ancorche' limitatamente ad un determinato settore dell'indagine.

Cassazione civile, sez. I, 25 gennaio 1989 n. 412,  
Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 1

Gli onorari al consulente tecnico d'ufficio debbono essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui la prestazione e' stata condotta a termine (nella specie, i consulenti tecnici d'ufficio avevano chiesto l'applicazione del d.P.R. 14 novembre 1983 n. 820, pubblicato dopo l'espletamento delle operazioni peritali, assumendone l'efficacia retroattiva, che la Cassazione ha escluso).

Cassazione civile, sez. I, 29 aprile 1988 n. 3232,  
Foro it. 1989, I,170.

Il consulente tecnico d'ufficio e' tenuto a dare comunicazione alle parti della data e del luogo fissati per le operazioni peritali, ma non ha l'obbligo di fare comunicazioni in merito alla prosecuzione delle operazioni medesime, essendo onere delle parti seguire lo svolgimento delle fasi successive dell'accertamento peritale.

Tribunale sup.re acque 5 luglio 1989 n. 66,  
Cons. Stato 1989, II,1315 (s.m.).

Poiche', ai sensi del combinato disposto dell'art. 90, comma 1, delle disposizioni di attuazione c.p.c. e dell'art. 170, comma 1, stesso codice, il consulente tecnico d'ufficio deve solo comunicare ai procuratori delle parti costituite il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali, non esiste alcuna nullita' per il fatto che il detto consulente

non abbia dato comunicazione, ai predetti procuratori, del prosieguo delle operazioni medesime.

Cassazione civile, sez. lav., 27 ottobre 1987 n. 7936,  
Rass. giur. Enel 1988, 737.

La nullita' della consulenza per omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali non puo' essere pronunciata dal giudice se l'eccezione non sia stata sollevata "nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione".

Pretura Pescara 5 novembre 1988,  
Informazione previd. 1989, 1117.

Ai sensi dell'art. 26 della legge n. 11 del 1971, alla Sezione specializzata agraria, sono riservati i provvedimenti di istruzione preventiva, in riferimento ai giudizi ad essa devoluti, anche nel caso dell'eccezionale urgenza di cui all'art. 693, comma 2, c.p.c.: ne consegue che l'accertamento tecnico preventivo disposto dal pretore in violazione di tale inderogabile competenza per materia e' affetto da nullita' (rilevabile d'ufficio anche in Cassazione) e, quindi, inefficace ai fini della decisione della causa, a nulla rilevando che il provvedimento, prima dell'inizio delle operazioni peritali, sia stato notificato alla controparte, consentendole di parteciparvi anche con l'assistenza di un consulente tecnico.

Cassazione civile, sez. III, 11 maggio 1989 n. 2145,  
Giust. civ. Mass. 1989, fasc.5

Per il combinato disposto degli artt. 304-ter e 316 c.p.p., e' dovuto ai difensori soltanto l'avviso relativo alla data fissata per la fase iniziale della perizia: quindi se, per un qualunque motivo, alla data fissata le operazioni peritali non abbiano luogo, cio' non comporta l'obbligo di notificazione ai difensori di nuovi avvisi, anche per quanto attiene alla data di differimento delle operazioni, essendo rimessa alla diligenza e solerzia dei difensori ogni iniziativa di contatti con il perito.

Cassazione penale, sez. I, 16 maggio 1988,  
Cass. pen. 1989, 1280 (s.m.). Giust. pen. 1989, III,223 (s.m.).

L'inosservanza da parte del consulente d'ufficio del dovere di avvertire i contendenti, quando riprenda le operazioni peritali in precedenza rinviate a data da destinare, determina la nullita' della consulenza tecnica (peraltro relativa e quindi sanata ove non dedotta nella prima difesa od udienza successiva), solo se abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio del diritto di difesa.

Cassazione civile, sez. un., 18 marzo 1988 n. 2481,  
Giust. civ. Mass. 1988, fasc.3

In considerazione della particolare posizione processuale dell'organo requirente nel processo pensionistico di guerra, la mancata presenza del P.G. alle operazioni peritali svolte dagli organi di consulenza non costituisce violazione del contraddittorio; pertanto, la mancata notificazione al P.G. dell'inizio delle suddette operazioni da parte del C.M.L. non puo' considerarsi vizio tale da comportare il rinnovo del procedimento conclusosi con il parere medico-legale.

Corte Conti sez. I, 23 giugno 1987 n. 283954,  
Riv. corte conti 1988, fasc. 2,175 (s.m.). -Conforme-  
Corte Conti sez. I, 6 maggio 1987 n. 283783,  
Riv. corte conti 1988, fasc. 1,79 (s.m.).

In caso di disposta perizia, l'adempimento delle formalita' previste dagli artt. 314 e 304-ter c.p.p., presuppone che una persona abbia gia'

assunto la qualita', almeno potenziale, di imputato, cioe' sia gia' individuabile un soggetto titolare del diritto di difesa, con la conseguenza che ove tale condizione non sussista, l'inosservanza delle formalita' predette non da' luogo a nullita'. (Nella specie le operazioni peritali ebbero inizio prima ancora che fosse individuato il soggetto titolare del diritto di difesa, indicato poi nel rapporto dell'ispettorato del lavoro.

Cassazione penale, sez. IV, 12 gennaio 1987,

Cass. pen. 1988, 1476 (s.m.). Giust. pen. 1988, III,237 (s.m.).

Ove il consulente tecnico autorizzato, a norma dell'art. 194 c.p.c. a compiere indagini senza la presenza del giudice, non abbia dato comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni peritali, con dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza e con biglietto di cancelleria da comunicarsi a norma dell'art. 170 c.p.c., la consulenza e' affetta da nullita', tranne che non risulti in concreto - secondo una valutazione riservata al giudice del merito - che non siano stati violati i diritti della difesa per il fatto che le parti abbiano ricevuto egualmente notizia (anche oralmente) dell'inizio delle operazioni peritali ovvero abbiano comunque effettivamente presenziato a tali operazioni.

Cassazione civile, sez. lav., 26 luglio 1988 n. 4758,

Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 7

La mancata comunicazione al consulente di parte dell'inizio delle operazioni peritali non costituisce causa di nullita' quando la comunicazione sia stata data alla parte ed al suo difensore.

Pretura Pescara 12 marzo 1988,

Informazione previd. 1988, 1375.

Nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della pensione d'invalidita' la parte cui deve essere data comunicazione, a pena di nullita', dell'ora e del luogo dell'inizio delle operazioni peritali da parte del consulente d'ufficio si identifica con la persona del difensore e non gia' con lo stesso assicurato, il quale e' oggetto passivo dell'accertamento da compiere, a nulla rilevando che quest'ultimo possa eventualmente partecipare al proprio difensore la comunicazione avuta. E' invece necessario che i dati relativi all'inizio delle operazioni peritali - ove non risultino trasfusi in una dichiarazione nel verbale dell'udienza cui sia presente il difensore - siano dal consulente comunicate al difensore delle parti con biglietto di cancelleria, da notificarsi a mezzo dell'ufficiale giudiziario, che puo' anche avvalersi del servizio postale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto la nullita' della consulenza d'ufficio in un'ipotesi in cui l'inizio delle operazioni peritali - pur essendo stato portato a conoscenza dell'assicurato - non era stato comunicato al difensore a mezzo di biglietto di cancelleria, bensì risultava agli atti la sola ricevuta di una raccomandata spedita dal medesimo consulente al difensore dell'assicurato medesimo).

Cassazione civile, sez. lav., 15 gennaio 1988 n. 297,

Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 1

Non e' consentita la ricusazione del perito dopo l'inizio delle operazioni peritali, neppure se basata su motivi sopravvenuti.

Cassazione penale, sez. VI, 7 maggio 1986,

Giust. pen. 1987, III,359 (s.m.).

Una volta compiuto l'adempimento di cui all'art. 304 ter c.p.p. con l'avviso ai difensori dell'inizio della perizia non e' dovuto alcun ulteriore avviso per la prosecuzione delle operazioni peritali; ma poiche' la sostituzione del perito non puo' essere equiparata ad una fase del procedimento peritale, e' dovuto, in tal caso, l'avviso ai difensori.

Cassazione penale, sez. VI, 7 luglio 1987,

Riv. pen. 1988, 611.

Il consulente tecnico di parte ha diritto di assistere alla perizia e puo' presentare al giudice istanze e osservazioni; tale diritto, consacrato nell'art. 324 c.p.p., non si estende a quello di avere diretta notizia dell'inizio delle operazioni peritali, in quanto di questo va informato solo il difensore, ai sensi dell'art. 304-ter dello stesso codice.

Cassazione penale, sez. IV, 8 maggio 1986,

Cass. pen. 1988, 112 (a.m.). Giust. pen. 1987, III,418 (s.m.).

In caso di disposta perizia, l'adempimento delle formalita' previste dagli artt. 314 e 304-ter c.p.p., presuppone che una persona abbia gia' assunto la qualita', almeno potenziale, di imputato, cioe' sia gia' individuabile un soggetto titolare del diritto di difesa, con la conseguenza che ove tale condizione non sussista, l'inosservanza delle formalita' predette non da' luogo a nullita'. (Nella specie le operazioni peritali ebbero inizio prima ancora che fosse individuato il soggetto titolare del diritto di difesa, indicato poi nel rapporto dell'ispettorato del lavoro.

Cassazione penale, sez. IV, 12 gennaio 1987,

Cass. pen. 1988, 1476 (s.m.). Giust. pen. 1988, III,237 (s.m.).

L'amministrazione regionale puo' fare legittimo riferimento, in tema di mancanza di migliorie su di un fondo di uso civico occupato senza titolo ed oggetto di disposta reintegrazione alla fruizione collettiva, alle operazioni di un perito istruttore all'uopo officiato, senza fare ulteriori approfonditi accertamenti (nella specie la sentenza notava l'assenza di controprove da parte dell'occupante, se non la produzione di poche fatture relative a migliorie intervenute soltanto dopo il recente accesso di periti istruttori).

T.A.R. Lazio sez. I, 17 dicembre 1987 n. 1969,

Foro amm. 1988, 1812 (s.m.).

In tema di assicurazione contro i danni, qualora il contratto richieda, per la scadenza del debito d'indennizzo, un determinato termine dal compimento di operazioni peritali per la relativa liquidazione, la costituzione in mora, anche al fine del decorso degli interessi e del maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., non puo' verificarsi che a partire da detta scadenza, pure se vi sia stato un pregresso rifiuto dell'adempimento da parte dell'assicuratore, considerato che la mora debendi, ivi inclusa la mora ex re contemplata dall'art. 1219 comma 2 c.c., non e' configurabile se non quando sussista il diritto del creditore ad esigere la prestazione.

Cassazione civile, sez. I, 8 luglio 1987 n. 5938,

Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 7

La nullita' della consulenza tecnica avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno della malattia professionale dell'assicurato, ove al difensore di questo non sia stato dato avviso della data d'inizio delle operazioni peritali, non puo' essere esclusa sul rilievo, ai sensi del comma 3 dell'art. 156 c.p.c., che la convocazione dell'assicurato e' comunque sufficiente a porre la parte a conoscenza dell'atto ed in grado di svolgere le proprie attivita' difensive. Infatti, quando la parte sia in giudizio con il Ministero del difensore, e' in relazione a quest'ultimo che deve essere valutata l'effettiva possibilita', nonostante l'omissione dei prescritti avvisi, di assistere alle indagini, mentre alle comunicazioni o notificazioni dovute al medesimo non puo' essere equiparata la conoscenza che la parte personalmente abbia dell'atto o dell'operazione di cui avrebbe dovuto

essere informato il difensore, atteso che il difetto delle necessarie cognizioni tecniche puo' impedire alla parte di valutare il significato o la rilevanza processuale dell'atto o dell'operazione, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, e la stessa necessita' di renderne edotto il proprio difensore.

Cassazione civile, sez. lav., 30 luglio 1987 n. 6612,  
Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 7

La nullita' della consulenza tecnica d'ufficio - per non essere stata data alla parti ed ai loro difensori la comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali - avendo carattere relativo resta sanata se non opposta nella prima udienza successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio.

Cassazione civile, sez. III, 11 febbraio 1987 n. 1500,  
Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 2

L'essenza dell'atto interruttivo della prescrizione risiede nella idoneita' dello stesso a rendere edotto il destinatario della volonta' di chi lo compie di far valere un diritto nei suoi confronti. Pertanto, in caso di ricorso per accertamento tecnico preventivo preordinato all'esercizio di un'azione di garanzia per vizi della cosa venduta, se il soggetto nei cui riguardi esso e' richiesto provvede a notificare ad un terzo, dal quale pretende a sua volta di essere garantito, un atto stragiudiziale col formale invito ad intervenire alle operazioni peritali e con la copia del verbale di ispezione giudiziale contenente la sua richiesta al giudice di un termine per estendere a detto terzo il contraddittorio del procedimento di istruzione preventiva, non puo' disconoscersi a tale atto efficacia interruttiva della prescrizione, stante la sua idoneita' a portare a conoscenza del destinatario la volonta' del notificante di avvalersi del risultato dell'indagine tecnica per il futuro riconoscimento del suo diritto alla garanzia nei confronti del destinatario medesimo.

Cassazione civile, sez. II, 6 febbraio 1987 n. 1182,  
Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 2

Nella controversia avente ad oggetto il riconoscimento della pensione d'invalidita', la parte, cui ex art. 90. disp. att. e trans., c.p.c., deve essere data comunicazione, a cura del consulente tecnico d'ufficio, della data, dell'ora e del luogo d'inizio delle operazioni peritali, a pena di nullita' della consulenza (ove dall'omissione di tale adempimento sia derivata la violazione delle garanzie difensive), s'identifica con la persona del difensore, ai sensi del Comma 2 dell'art. 82 c.p.c., e non gia' con la persona dell'assicurato, semplice oggetto passivo dell'accertamento da compiere, senza che possa rilevare l'eventualita' che al tempestivo avviso al proprio difensore possa provvedere lo stesso assicurato.

Cassazione civile, sez. lav., 3 dicembre 1986 n. 7173,  
Informazione previd. 1987, 1236.

Si ha violazione del diritto ad un processo che si svolge entro un termine ragionevole (sancito dall'art. 6 @ 1, della convenzione europea dei diritti dell'uomo ratificata con l. 8 agosto 1955 n. 848) qualora il giudice non vigili sulla durata delle operazioni peritali e sulla richiesta dei rinvii d'udienza, cosi' da non consentire che il processo stesso possa concludersi entro un termine congruo.

Corte europea dir. uomo 15 ottobre 1985 n. 9381,  
Temi romana 1986, 792.

Non e' consentita la ricusazione del perito dopo l'inizio delle operazioni peritali, neppure se basata su motivi sopravvenuti.

Cassazione penale, sez. VI, 7 maggio 1986,  
Cass. pen. 1987, 1201 (s.m.).

Il consulente tecnico e' tenuto a comunicare la data e il luogo d'inizio delle operazioni peritali alle parti onde consentire loro di presenziare alle operazioni stesse e di esercitare la relativa difesa, e cio' sia nel caso in cui il consulente abbia ricevuto l'incarico sia quando si tratti di rinnovazione di consulenza, ancorche' disposta in grado d'appello. Tale comunicazione non e', invece, dovuta quando la data del prosieguo delle operazioni sia fissata dal consulente durante lo svolgimento di esse, incombendo alle parti, che a tali operazioni hanno il diritto di presenziare, accertare detta data.

Cassazione civile, sez. II, 14 agosto 1986 n. 5058,  
Giust. civ. Mass. 1986, fasc.8 - 9

La comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali ad opera dell'esperto nominato per fornire al giudice dell'esecuzione elementi per la stima dei beni oggetto dell'esproprio, effettuata direttamente al debitore e non presso il difensore che lo assiste non costituisce violazione del principio del contraddittorio, rilevabile con un'eccezione di nullita' degli atti, perche' l'"audiatur et altera pars" nel processo di esecuzione non e' espressione di conflitto, ma soltanto di collaborazione amichevole ai fini della realizzazione delle statuizioni giudiziali.

Tribunale Trani 22 gennaio 1986,  
Foro it. 1986, I,1060.

Il diritto alla pensione di invalidita' decorre dal mese successivo a quello in cui si e' verificato il rischio assicurativo, costituito dal superamento della soglia pensionabile invalidante; pertanto il giudice del merito deve determinare l'epoca di insorgenza dello stato invalidante, avvalendosi di tutti i mezzi istruttori ed utilizzando tutti gli elementi probatori acquisiti, nonche' tenendo conto che le operazioni peritali e le disposte indagini tecniche di norma seguono il concreto verificarsi della pregressa malattia, costituendone una successiva constatazione, salva l'ipotesi eccezionale in cui, dalla correlazione delle varie manifestazioni morbose riscontrate, possa stabilirsi, in modo non equivoco, la contemporaneita' tra accertamento e manifestazione morbosa invalidante.

Cassazione civile, sez. lav., 15 aprile 1986 n. 2683,  
Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 4

Nella controversia avente ad oggetto il riconoscimento della pensione d'invalidita', la parte, cui ex art. 90 disp.att. e trans. c.p.c., deve essere data comunicazione, a cura del consulente tecnico d'ufficio, della data, dell'ora e del luogo d'inizio delle operazioni peritali, a pena di nullita' della consulenza (ove dall'omissione di tale adempimento sia derivata la violazione delle garanzie difensive), s'identifica con la persona del difensore, ai sensi del comma 2 dell'art. 82 c.p.c., e non gia' con la persona dell'assicurato, semplice oggetto passivo dell'accertamento da compiere, senza che possa rilevare l'eventualita' che al tempestivo avviso al proprio difensore possa provvedere lo stesso assicurato.

Cassazione civile, sez. lav., 3 dicembre 1986 n. 7173,  
Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 12.

Nelle controversie previdenziali il giudice di merito puo' discostarsi dalle conclusioni della perizia medico-legale purché dia giustificazione congrua ed immune da vizi logici del suo dissenso; ne' e' tenuto a rinnovare le operazioni peritali dal momento che e' riservata al suo prudente apprezzamento la valutazione dell'idoneita' e sufficienza del materiale probatorio acquisito nel corso della causa.

Cassazione civile, sez. lav., 13 maggio 1985 n. 2976,  
Riv. infort. e mal. prof. 1985, II,88.

Agli effetti della norma di cui al comma 2 dell'art. 157 c.p.c., che impone alla parte che vi abbia interesse di eccepire la nullità di un atto nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, il termine istanza deve ritenersi comprensivo di qualsiasi richiesta delle parti tendente a ottenere anche un semplice atto ordinatorio, quale è il provvedimento di rinvio della udienza istruttoria. Conseguentemente, è tardiva la eccezione di nullità della consulenza tecnica (nella specie: per omesso avviso della data d'inizio delle operazioni peritali) che non sia stata dedotta nella udienza successiva al deposito della consulenza stessa, ancorché in detta udienza sia stato chiesto e disposto un mero rinvio.

Cassazione civile, sez. II, 10 marzo 1986 n. 1599,  
Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 3

Il criterio di determinazione degli onorari spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria previsto dall'art. 4 della l. 8 luglio 1980 n. 319 (commisurazione al tempo impiegato e determinazione in base al numero delle vacanze) è applicabile solo alle operazioni peritali non previste nelle tabelle fissate dal d.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 e prescinde dalla difficoltà dell'indagine e dalla completezza e dal pregio della prestazione fornita.

Pretura Morbegno 31 marzo 1984,  
Giur. merito 1985, 543.

L'obbligo di comunicazione previsto, a carico del consulente tecnico di ufficio, dall'art. 90, comma 1 disp.attuaz.c.p.c., riguarda soltanto la data d'inizio delle operazioni peritali e non anche le singole operazioni successive; la sua violazione importa, comunque, una nullità relativa, che resta sanata, se non dedotta nella prima difesa o istanza successiva al deposito della relazione del consulente.

Cassazione civile, sez. II, 24 gennaio 1985 n. 324,  
Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 1

Il consulente tecnico d'ufficio non è tenuto a riportare nelle conclusioni della relazione i risultati di tutte le indagini, dovendo valutarsi la legittimità e conclusione dell'elaborato nella sua globalità e non essendo, in ogni caso, necessario che nelle conclusioni siano menzionati elementi privi di rilevanza non accertati nel corso delle operazioni peritali.

Cassazione civile, sez. lav., 9 ottobre 1985 n. 4908,  
Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 10

Al fine della delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, non può essere invocata come ragione ostativa la circostanza che la parte non sia stata in grado di assistere ad operazioni peritali disposte dal giudice ecclesiastico, per mancata comunicazione della data del compimento delle operazioni stesse, tenuto conto che l'ordinamento canonico, pur non contemplando tale comunicazione, prevista invece dall'ordinamento statale, fissa adeguate garanzie e tutele in sede di nomina dei periti, ed assicura poi ampia facoltà di contestazione e critica della consulenza tecnica; che lo stesso ordinamento statale fa derivare da quell'omissione una nullità meramente relativa (che l'interessato deve eccepire nella prima udienza successiva); e che, pertanto, l'indicata diversità del rito canonico non può di per sé implicare una lesione del diritto di difesa, in quegli elementi ed aspetti essenziali la cui violazione soltanto è di ostacolo a detta delibazione (art. 1 della legge n. 810 del 1929 e 17 della legge n. 847 del

1929, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982).

Cassazione civile, sez. I, 12 novembre 1985 n. 5527,  
Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 11.

Ai fini della dichiarazione di esecutività delle sentenze canoniche dichiarative della nullità di matrimoni concordatari, la mancata partecipazione del difensore all'esecuzione della perizia, svoltasi nel giudizio canonico non viola il diritto delle parti alla tutela giurisdizionale (nel significato attribuito a tale tutela dalla sent. cost. n. 18 del 1982), in considerazione del fatto che l'ordinamento canonico, in ordine allo svolgimento delle operazioni peritali, riconosce alle parti un complesso di diritti e di facoltà idonee ad assicurare loro adeguata possibilità di difesa.

Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 1984 n. 2357,

Dir. famiglia 1984, 517. Dir. eccl. 1985, II, 462.

Al fine della declaratoria giudiziale della paternità naturale, la dichiarazione della madre e l'esistenza di rapporti carnali fra questa ed il preteso padre, pur non costituendo di per sé prove di detta paternità, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice del merito, ove siano suffragate da altre circostanze, anche presuntive, ivi incluso quindi il comportamento processuale del convenuto, consistente nella ingiustificata mancata presentazione davanti al consulente incaricato delle indagini ematologiche e genetiche (art. 118 comma 2 c.p.c., in relazione al precedente art. 116 comma 2, ). La sussistenza di tale comportamento, in caso di contumacia del convenuto, non postula la notificazione dell'ordinanza ammissiva della consulenza (non ricorrendo alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 292 c.p.c.), ma richiede soltanto che il relativo provvedimento sia stato portato in modo idoneo a conoscenza del convenuto medesimo (nella specie, avendone a lui dato notizia il consulente, in sede di invito, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a presentarsi alle operazioni peritali).

Cassazione civile, sez. I, 2 dicembre 1985 n. 6015,

Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 12.

Una volta compiuto l'adempimento previsto dall'art. 304 ter c.p.p., con l'avviso al p.m. e ai difensori del giorno, ora e luogo fissato per la perizia, non è dovuto alcun ulteriore avviso per la prosecuzione delle operazioni peritali e per tutte le varie e specifiche operazioni che vengono eseguite, elaborate e trasfuse poi nella relazione.

Cassazione penale, sez. IV, 2 giugno 1983,

Giust. pen. 1984, III, 501 (s.m.). Arch. giur. circol. e sinistri 1984, 220.

La nullità dell'accertamento tecnico preventivo non può essere dichiarata quando il provvedimento irritualmente emesso abbia raggiunto il suo scopo nel rispetto del principio del contraddittorio per essere stato notificato prima dell'inizio delle operazioni peritali alla controparte, consentendo in tal modo a questa di partecipare eventualmente a tali operazioni anche con l'assistenza di un proprio consulente.

Cassazione civile, sez. III, 6 febbraio 1985 n. 852,

Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 2

L'art. 149 disp. attuaz. c.p.c. prescrive che al giudice è fatto obbligo di valutare tutte le infermità che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario. Pertanto solo in relazione ad infermità insorte od aggravatesi in detto contesto temporale ricorre l'obbligo per il giudice di tenerne conto ai fini della valutazione del complesso invalidante; mentre tale obbligo non ricorre allorché trattasi di infermità non denunciate dall'interessato, di origine remota e non rilevabile, sia per la mancanza di segni esteriori sia perché non connesse agli apparati e agli organi sui quali - in relazione alle

infermita' denunciate - si svolge l'accertamento peritale. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto non censurabile la pronuncia del giudice del merito che in grado d'appello non aveva tenuto conto - ai fini del rinnovo delle operazioni peritali - del fatto che il c.t.u. avesse ommesso di valutare gli esiti di una remota frattura bimalleolare non denunciata dall'interessato ne' in sede amministrativa ne' nell'atto introduttivo del giudizio).

Cassazione civile, sez. lav., 10 ottobre 1985 n. 4936,  
Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 10

Nelle controversie relative a domande di prestazioni previdenziali che richiedono accertamenti tecnici il giudice del merito puo' ben discostarsi dalle conclusioni della perizia medico-legale purché dia giustificazione congrua ed immune da vizi logici del suo dissenso; ne' e' tenuto a sentire a chiarimenti il consulente oppure a rinnovare le operazioni peritali atteso che e' riservata al suo prudente apprezzamento la valutazione dell'idoneita' e sufficienza del materiale probatorio acquisito in corso di causa.

Cassazione civile, sez. lav., 13 maggio 1985 n. 2976,  
Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 5

Una volta compiuto l'adempimento previsto dall'art. 304 ter c.p.p., con l'avviso al p.m. e ai difensori del giorno, ora e luogo fissato per la perizia, non e' dovuto alcun ulteriore avviso per la prosecuzione delle operazioni peritali e per tutte le varie e specifiche operazioni che vengono eseguite, elaborate e trasfuse poi nella relazione.

Cassazione penale, sez. IV, 2 giugno 1983,  
Giust. pen. 1984, III,501 (s.m.). Arch. giur. circol. e sinistri 1984, 220.

Non e' manifestamente infondata - in riferimento agli art. 8 e 9 st.spec. T.A.A. (d.P.R. n. 670 del 1972) ed all'art. 24 comma 2 cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della l. prov. Trento 18 novembre 1978 n. 47, dettata in materia di tutela dell'aria e acque dall'inquinamento, non trattandosi di materia specificamente compresa fra quelle indicate negli art. 8 e 9 dello Statuto di autonomia, ed essendo dubbio che una competenza normativa provinciale possa ricavarsi per connessione, (nella specie con quella dell'urbanistica, ovvero con quella dei lavori pubblici), non rilevando nemmeno la ridefinizione delle materie, ricavabile dal d.P.R. n. 616 del 1977 che non riguarda la provincia autonoma di Trento, essendo stato dettato solo per le ragioni a statuto ordinario (non risultando applicabile alla provincia stessa la sentenza della Corte cost. n. 225 del 1983). Infine la competenza esercitata dalla provincia non e' riconducibile a quella in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera (stante la tradizionale configurazione dell'igiene come branca della medicina e non dell'urbanistica). Infine la legge appare incostituzionale per la mancata previsione di un avviso delle operazioni peritali con facolta' di nomina di difensore e di consulente tecnico di parte.

Pretura Pergine Valsugana 10 dicembre 1983,  
Giur. cost. 1984, II,1476.

L'omessa comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni peritali costituisce causa di nullita' della consulenza tecnica solo quando risultino in concreto violati i diritti di difesa delle parti, per non essere state queste poste in grado di intervenire alle operazioni medesime. Tale omissione, comunque, da' luogo solo ad una nullita' relativa, che risulta sanata se non e' fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione e non puo' essere quindi sollevata, per la prima volta, in sede di

legittimita', ove non sia stata proposta all'udienza di discussione davanti al giudice d'appello.

Cassazione civile, sez. lav., 26 gennaio 1984 n. 627,  
Giust. civ. Mass. 1984, fasc.1

Ai fini della dichiarazione di esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità dei matrimoni concordatari, la mancata partecipazione del difensore all'esecuzione della perizia svolta nel giudizio canonico non viola il diritto delle parti alla tutela giurisdizionale (nel significato attribuito a tale tutela dalla sentenza n. 18 del 1982 della Corte costituzionale), in considerazione del fatto che l'ordinamento canonico, in ordine allo svolgimento delle operazioni peritali, riconosce alle parti un complesso di diritti e di facoltà idonee ad assicurare alle parti adeguata possibilità di difesa.

Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 1984 n. 2357,  
Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 3-4. Giur. it. 1984, I,1,1713 (nota).

Il diritto di assistere alle operazioni peritali è sancito ex art. 304 bis c.p.p. sia per il difensore che per il consulente tecnico di parte, ma soltanto per il primo esso è garantito direttamente, con la prescrizione di un avviso, la cui omissione determina nullità.

Cassazione penale, sez. I, 5 marzo 1982,  
Giust. pen. 1983, III,421 (s.m.).

Per inizio delle operazioni peritali, ai fini dell'art. 304 "ter" c.p.p., deve intendersi il compimento degli atti descritti dall'art. 316 dello stesso codice comprensivi della proposizione al perito di quesiti, che il giudice ritenga opportuni: in tale momento si comincia ad apprestare l'intervento della difesa, sotto molteplici aspetti, riguardanti sia il controllo sulla regolarità formale dei vari atti inerenti all'espletamento della perizia, sia l'eventuale nomina dei consulenti tecnici di parte e la proposizione dei quesiti ulteriori da sottoporre al perito, previa valutazione del giudice, ovvero la precisazione di quelli già formulati.

Cassazione penale, sez. II, 28 gennaio 1982,  
Giust. pen. 1983, III,298 (s.m.).

Per inizio delle operazioni peritali, ai fini dell'art. 304 "ter" c.p.p., deve intendersi il compimento degli atti descritti dall'art. 316 dello stesso codice comprensivi della proposizione al perito di quesiti, che il giudice ritenga opportuni: in tale momento si comincia ad apprestare l'intervento della difesa, sotto molteplici aspetti, riguardanti sia il controllo sulla regolarità formale dei vari atti inerenti all'espletamento della perizia, sia l'eventuale nomina dei consulenti tecnici di parte e la proposizione dei quesiti ulteriori da sottoporre al perito, previa valutazione del giudice, ovvero la precisazione di quelli già formulati.

Cassazione penale, sez. II, 28 gennaio 1982,  
Giust. pen. 1983, III,298 (s.m.).

La comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali deve essere effettuata solo al difensore e non anche al consulente tecnico di parte.

Cassazione penale, sez. IV, 8 gennaio 1982,  
Giust. pen. 1982, III,711 (s.m.).

Nelle controversie previdenziali per abbreviare i tempi del procedimento il giudice può con un unico provvedimento fissare sia l'udienza di discussione che un'udienza preliminare per l'inizio delle operazioni peritali da parte del consulente nominato con lo stesso provvedimento in tal caso l'udienza in rapporto alla quale va valutata la tempestività o meno delle eccezioni proposte dal convenuto rimane quella di discussione,

definita dallo stesso provvedimento del giudice; e l'anomala nomina del consulente tecnico prima che venga instaurato il contraddittorio determina soltanto la nullità della disposta consulenza, la quale, essendo di carattere relativo, è sanata se non dedotta nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione tecnica.

Cassazione civile, sez. lav., 13 marzo 1982 n. 1650,  
Riv. infort. e mal. prof. 1982, II, 53.

Nei procedimenti relativi a controversie previdenziali in tema di pensione per invalidità, la comparizione personale dell'assicurato dinanzi al consulente tecnico, autorizzato dal giudice a compiere le indagini da sé solo, se rende materialmente possibile il compimento degli accertamenti medico-legali, che hanno, per l'appunto, ad oggetto, le condizioni sanitarie dello stesso assicurato, non è idonea di per sé a garantire in difetto della comunicazione al procuratore o dell'intervento di quest'ultimo, il rispetto del principio del contraddittorio, che le norme degli art. 194 c.p.c. e 90 disp.attuaz. stesso codice, applicabili anche nel rito del lavoro, intendono assicurare in quel particolare momento processuale in cui hanno inizio le operazioni del consulente tecnico; invero, la parte comparsa di persona dinanzi al consulente rimane coinvolta direttamente nelle operazioni peritali come soggetto passivo delle indagini ed è, pertanto, in condizioni che, in via generale, non le consentono, di svolgere un'attività di immediato e diretto controllo sull'operato dell'ausiliare del giudice.

Cassazione civile, sez. lav., 11 ottobre 1983 n. 5889,  
Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 9

La comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali deve essere effettuata solo al difensore e non anche al consulente tecnico di parte.

Cassazione penale, sez. IV, 8 gennaio 1982,  
Giust. pen. 1982, III, 711 (s.m.).

Le attività del consulente tecnico d'ufficio meramente acquisitive di elementi emergenti da pubblici registri, accessibili a chiunque (nella specie, catasto), così come quelle di semplice valutazione di dati in precedenza accertati, non integrano vere e proprie indagini tecniche, e, pertanto, possono essere compiute senza preventivo avviso alle parti, ed anche dopo la chiusura delle operazioni peritali.

Cassazione civile, sez. I, 15 novembre 1982 n. 6098,  
Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 10-11

Per "inizio delle operazioni peritali" ai fini dell'avviso prescritto dall'art. 304 ter c.p.p. deve intendersi il compimento degli atti descritti dall'art. 316 c.p.p., comprensivi della proposizione al perito dei quesiti che il giudice ritenga opportuni. In tale momento si comincia ad apprestare l'intervento della difesa sotto molteplici aspetti, attinenti sia il controllo sulla regolarità formale dei vari atti concernenti l'espletamento della perizia sia e soprattutto l'eventuale nomina di consulenti tecnici. (Fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto nulla la perizia per l'errore - sull'avviso al difensore dell'imputato - circa la data di prosecuzione delle operazioni peritali).

Cassazione penale, sez. IV, 8 maggio 1980,  
Cass. pen. 1982, 341 (s.m.).

Con la notifica dell'avviso dell'inizio delle operazioni peritali, che vanno distinte dagli atti preliminari della perizia, l'imputato non vede in alcun modo violato il suo diritto di difesa, così come sancito dall'art. 304 ter c.p.p., in quanto detto avviso contiene di per sé anche la notizia certa,

sia pure implicita, degli avvenuti adempimenti preparatori, tra cui l'ordinanza ammissiva dell'accertamento tecnico.  
Cassazione penale, sez. IV, 30 aprile 1980,  
Cass. pen. 1982, 341 (s.m.).

L'omesso avviso al difensore dell'inizio delle operazioni peritali rende nulla la perizia ma non invalida l'ordinanza di rinvio a giudizio perche', a norma dell'art. 7 delle disposizioni di attuazione 25 ottobre 1955 n. 932, occorre rinnovare l'atto ai sensi dell'art. 455 c.p.p. in dibattimento innanzi al giudice di primo grado.  
Cassazione penale, sez. I, 15 luglio 1980,  
Cass. pen. 1982, 564 (s.m.).

E' legittimo il provvedimento con cui il giudice istruttore, riservandosi ogni potere di direzione della perizia, si sia limitato ad autorizzare i periti ad eseguire le operazioni peritali anche in istituti posti all'estero. Tale autorizzazione, infatti, non comporta certamente esercizio della giurisdizione penale italiana nel territorio di stati esteri, trattandosi di mere operazioni tecniche ritenute utili ai fini dell'espletamento della perizia affidata in Italia e quivi di concludersi mediante il deposito nella cancelleria del giudice istruttore della relativa relazione scritta e degli allegati.  
Cassazione penale, sez. I, 17 ottobre 1979,  
Cass. pen. 1982, 570 (nota).

In caso di dissenso dal parere del consulente tecnico in ordine alla decorrenza della situazione patologica invalidante, il giudice di merito non puo', senza adeguata e chiara motivazione, far coincidere il raggiungimento della soglia invalidante con la data di inizio delle operazioni peritali, spostando la decorrenza della pensione a tale data anziche' a quella della domanda amministrativa.  
Cassazione civile, sez. lav., 20 novembre 1981 n. 6174,  
Riv. giur. lav. 1981, III,242.

Nella controversia avente ad oggetto il riconoscimento della pensione d'invalidita', la parte, cui, ex art. 90 disp.attuaz. e trans. c.p.c., deve essere data comunicazione, a cura del consulente tecnico d'ufficio, della data, dell'ora e del luogo d'inizio delle operazioni peritali, a pena di nullita' della consulenza (ove dall'omissione di tale adempimento sia derivata la violazione delle garanzie difensive), s'identifica con la persona del difensore, ai sensi del comma 2 dell'art. 82 c.p.c., e non gia' con la persona dell'assicurato, semplice oggetto passivo dell'accertamento da compiere, senza che possa rilevare l'eventualita' che al tempestivo avviso al proprio difensore possa provvedere lo stesso assicurato.  
Cassazione civile, sez. lav., 12 ottobre 1982 n. 5248,  
Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 9

Qualora, in una controversia previdenziale, il giudice, allo scopo d'abbreviare i tempi del procedimento, abbia con un unico provvedimento, fissato sia l'udienza di discussione che un'udienza preliminare per l'inizio delle operazioni peritali da parte del consulente nominato con lo stesso provvedimento, l'udienza in rapporto alla quale va valutata la tempestivita' o meno delle eccezioni proposte dal convenuto resta quella di discussione, definita dallo stesso provvedimento del giudice. L'anomala nomina del consulente tecnico prima dell'instaurazione del contraddittorio, determina soltanto la nullita' della disposta consulenza, la quale, essendo di carattere relativo, e' sanata se non

dedotta nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione tecnica.

Cassazione civile, sez. lav., 13 marzo 1982 n. 1650,  
Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 3. Giust. civ. 1982, I, 2123. -Conforme-  
Cassazione civile, sez. lav., 24 febbraio 1982 n. 1154,  
1982 -Conforme-  
Cassazione civile, sez. lav., 13 marzo 1982 n. 1652,  
1982

Per "inizio delle operazioni peritali" ai fini dell'avviso prescritto dall'art. 304 ter c.p.p. deve intendersi il compimento degli atti descritti dall'art. 316 c.p.p., comprensivi della proposizione al perito dei quesiti che il giudice ritenga opportuni. In tale momento si comincia ad apprestare l'intervento della difesa sotto molteplici aspetti, attinenti sia il controllo sulla regolarita' formale dei vari atti concernenti l'espletamento della perizia sia e soprattutto l'eventuale nomina di consulenti tecnici. (Fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto nulla la perizia per l'errore - sull'avviso al difensore dell'imputato - circa la data di prosecuzione delle operazioni peritali).

Cassazione penale, sez. IV, 8 maggio 1980,  
Cass. pen. 1982, 341 (s.m.).

Con la notifica dell'avviso dell'inizio delle operazioni peritali, che vanno distinte dagli atti preliminari della perizia, l'imputato non vede in alcun modo violato il suo diritto di difesa, cosi' come sancito dall'art. 304 ter c.p.p., in quanto detto avviso contiene di per se' anche la notizia certa, sia pure implicita, degli avvenuti adempimenti preparatori, tra cui l'ordinanza ammissiva dell'accertamento tecnico.

Cassazione penale, sez. IV, 30 aprile 1980,  
Cass. pen. 1982, 341 (s.m.).

E' legittimo il provvedimento con cui il giudice istruttore, riservandosi ogni potere di direzione della perizia, si sia limitato ad autorizzare i periti ad eseguire le operazioni peritali anche in istituti posti all'estero. Tale autorizzazione, infatti, non comporta certamente esercizio della giurisdizione penale italiana nel territorio di stati esteri, trattandosi di mere operazioni tecniche ritenute utili ai fini dell'espletamento della perizia affidata in Italia e quivi di concludersi mediante il deposito nella cancelleria del giudice istruttore della relativa relazione scritta e degli allegati.

Cassazione penale, sez. I, 17 ottobre 1979,  
Cass. pen. 1982, 570 (nota).

Il principio secondo cui la nullita' della consulenza tecnica derivante dalla mancata comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali ha carattere relativo e deve, pertanto, essere eccepita sotto pena di decadenza nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione trova applicazione anche se il giudice nell'udienza successiva a detto deposito abbia concesso un rinvio onde consentire alle parti la possibilita' di esaminare il contenuto della relazione stessa.

Cassazione civile, sez. I, 9 novembre 1981 n. 5908,  
Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 11.

Mentre la sostituzione del consulente tecnico d'ufficio, nel corso delle operazioni peritali, e' subordinata alla esistenza di gravi motivi, la cui valutazione deve essere congruamente motivata, la rinnovazione delle operazioni peritali rientra nel potere discrezionale del giudice del merito il quale puo' sempre disporla - a mezzo dello stesso o di altro

ausiliare - qualora reputi inidonei o insufficienti i risultati del primo elaborato.

Cassazione civile, sez. lav., 11 luglio 1981 n. 4527,  
Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 7.

L'autorizzazione prefettizia prevista dall'art. 7 l. 25 giugno 1865 n. 2359 tende solo a rimuovere ogni possibile ostacolo all'accesso dei tecnici nei fondi da espropriare, ai fini della redazione dello stato di consistenza, ed e' quindi una formalita' superflua ove consti che il proprietario abbia consentito all'accesso ed anzi abbia presenziato alle operazioni peritali.

Consiglio Stato sez.IV, 24 marzo 1981 n. 280,  
Foro amm. 1981, I,578 (s.m.). Cons. Stato 1981, I,289.

Per il combinato disposto degli art. 304 ter e 316 c.p.p. e' dovuto ai difensori soltanto l'avviso relativo alla data fissata per la fase iniziale della perizia (conferimento dell'incarico, giuramento, formulazione dei quesiti) e non anche l'avviso per le operazioni peritali che si rendano successivamente necessarie; il primo avviso, infatti, e' sufficiente a soddisfare i diritti di difesa consentendo al difensore di sollevare eccezioni, di avanzare richieste, di proporre osservazioni sui quesiti e, infine, di assumere presso il perito tutte le notizie riguardanti il succedersi delle operazioni al fine di seguire con la necessaria diligenza ed eventualmente mediante l'opera di consulenti tecnici - ai quali, comunque, nessun avviso e' dovuto - lo svolgimento dell'attivita' peritale in ordine all'acquisizione dei dati ed alla loro elaborazione scientifica.

Cassazione penale, sez. I, 10 giugno 1980,  
Giust. pen. 1981, III,286 (s.m.).

Il momento dell'insorgenza dello stato invalidante, quando questa sia sopravvenuta nelle more del giudizio, deve essere accertato sulla base di elementi oggettivi e con giudizio di ragionevole probabilita', con ricorso, da parte del giudice, agli ampi poteri istruttori consentitigli dalla legge ed, eventualmente, anche ad elementi presuntivi aventi le caratteristiche di gravita', precisione e concordanza. Esso non puo' coincidere ne' con il deposito della consulenza che abbia rilevato gli aggravamenti - atteso che tale deposito e' un mero atto di comunicazione di accertamenti anteriormente eseguiti, e quindi sicuramente posteriore al maturarsi del diritto a pensione - ne' con quello dell'inizio delle operazioni peritali, atteso che normalmente l'indagine tecnica costituisce una constatazione di malattie preesistenti, eccettuati i casi eccezionali e singolari in cui l'inizio di essa coincide, nel meccanismo dei fattori nosologici, con l'effettiva insorgenza dello stato invalidante.

Cassazione civile, sez. lav., 20 maggio 1981 n. 3323,  
Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 5.

Per il combinato disposto degli art. 304 ter e 316 c.p.p. e' dovuto ai difensori soltanto l'avviso relativo alla data fissata per la fase iniziale della perizia (conferimento dell'incarico, giuramento, formulazione dei quesiti) e non anche l'avviso per le operazioni peritali che si rendano successivamente necessarie; il primo avviso, infatti, e' sufficiente a soddisfare i diritti di difesa consentendo al difensore di sollevare eccezioni, di avanzare richieste, di proporre osservazioni sui quesiti e, infine, di assumere presso il perito tutte le notizie riguardanti il succedersi delle operazioni al fine di seguire con la necessaria diligenza ed eventualmente mediante l'opera di consulenti tecnici - ai quali, comunque, nessun avviso e' dovuto - lo svolgimento dell'attivita' peritale in ordine all'acquisizione dei dati ed alla loro elaborazione scientifica.

Cassazione penale, sez. I, 10 giugno 1980,  
Giust. pen. 1981, III,286 (s.m.).

La comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali deve essere rivolta soltanto al difensore; la relativa notifica non spetta, quindi, al consulente della parte.

Cassazione penale, sez. IV, 15 giugno 1979,  
Cass. pen. 1981, 596 (s.m.).

L'autorizzazione al perito di avvalersi dell'opera di collaboratori concessa sin dal momento del conferimento dell'incarico comporta la irrilevanza della omissione dello specifico avviso previsto dall'art. 314 c.p.p. quando il perito intenda avvalersi di quella autorizzazione; invero tale avviso non e' dovuto per la prosecuzione delle operazioni peritali e per tutte le varie specifiche operazioni che vengano effettuate, elaborate e trasfuse nella relazione.

Cassazione penale, sez. IV, 17 gennaio 1980,  
Giust. pen. 1981, III,164 (s.m.).

La consulenza tecnica d'ufficio va dichiarata nulla se i consulenti d'ufficio abbiano ommesso di dare il preavviso ai consulenti di parte, in ordine alla data d'inizio delle operazioni peritali.

Tribunale sup.re acque 28 marzo 1980 n. 6,  
Cons. Stato 1980, II,465 (s.m.).

Il divieto di compiere determinati atti giuridici nei giorni festivi, sancito dall'art. 2 l. 27 maggio 1949 n. 260, non e' posto a pena di nullita' e non si applica allo svolgimento di operazioni peritali.

Cassazione civile, sez. III, 15 gennaio 1980 n. 372,  
Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 1.

La nullità della consulenza tecnica per violazione dei diritti della difesa, che si verifica quando sia stato impedito alle parti di controllare l'operato del consulente, omettendo la comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per l'inizio delle operazioni peritali, ha carattere relativo e deve essere fatta valere dagli interessati con la prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente, restando altrimenti sanata.

Cassazione civile, sez. II, 18 giugno 1980 n. 3876,  
Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 6.

L'indagine sulla sussistenza o meno della violazione dei diritti di difesa delle parti, per non essere state queste poste in grado di intervenire alle operazioni peritali, si traduce in una valutazione di fatto, che, pertanto, e' riservata al giudice del merito e non e' sindacabile in sede di legittimita', ove correttamente e logicamente motivata.

Cassazione civile, sez. II, 22 aprile 1980 n. 2594,  
Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 4.

L'omesso avviso della data di inizio delle operazioni peritali, prescritto dall'art. 90 disp. att. c.p.c., e' causa di nullita' della consulenza tecnica solo quando risultino in concreto violati i diritti di difesa delle parti, per non essere state queste in grado di intervenire nelle operazioni medesime; trattasi, comunque, di una ipotesi di nullita' relativa che, ricorrendone le condizioni, va fatta valere necessariamente nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza, restando altrimenti sanata.

Cassazione civile, sez. II, 22 aprile 1980 n. 2594,  
Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 4.

L'obbligo di comunicazione previsto, a carico del consulente tecnico di ufficio, dall'art. 90 comma 1 disp.att. c.p.c., riguarda soltanto la data d'inizio delle operazioni peritali e non anche le singole operazioni successive. La sua violazione importa, comunque, una nullità relativa, che resta sanata, se non dedotta nella prima difesa o istanza successiva al deposito della relazione del consulente.

Cassazione civile, sez. III, 22 gennaio 1980 n. 516,  
Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 1.

Quando le indagini della polizia giudiziaria si limitano al prelievo di campioni o, in genere, degli oggetti di reato, si è sempre nell'ambito di attività avente carattere preparatorio rispetto all'attività istruttoria e, come tale, non soggetta al rispetto delle norme che tutelano il diritto della difesa; quando, invece, gli accertamenti e le operazioni vengano completati con giudizi tecnici, cioè con veri e propri atti peritali, le garanzie della difesa debbono essere osservate anche in sede di indagini preliminari della polizia giudiziaria.

Cassazione penale, sez. VI, 8 marzo 1977,  
Cass. pen. 1980, 821. Giur. it. 1978, II,394

Il diritto di assistere alle operazioni peritali è sancito sia per il difensore (art. 304 "bis" c.p.p.) che per il consulente tecnico (art. 324 c.p.p.), ma solo per il primo esso è garantito direttamente con la prescrizione di un avviso la cui omissione determina nullità (art. 304 "ter" c.p.p.). Se è vero, pertanto, che l'attività del consulente di parte va inquadrata nell'ambito della difesa cosiddetta tecnica dell'imputato e che in linea di principio la menomazione di tale difesa può farsi rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 185 n. 3 c.p.p. come inosservanza di disposizioni che si intendono prescritte a pena di nullità, nessuna nullità tuttavia si verifica nel caso che il consulente non sia stato avvertito né del giorno di inizio né di quello del proseguimento delle operazioni peritali.

Cassazione penale, sez. V, 11 ottobre 1978,  
Cass. pen. 1980, 185

L'avviso della data e del luogo di prosecuzione delle operazioni peritali non è dovuto al difensore ed al consulente di parte essendo questi in condizione di apprendere direttamente quella data e quel luogo.

Cassazione penale, sez. IV, 6 marzo 1979,  
Cass. pen. 1980, 1375 (s.m.). Giust. pen. 1980, III,110 (s.m.). Riv. pen. 1979, 932.

Non si verifica alcuna nullità qualora l'avviso dell'inizio o della prosecuzione delle operazioni peritali sia fatto al difensore dell'imputato e non anche al consulente tecnico.

Cassazione penale, sez. V, 11 ottobre 1978,  
Foro it. 1979, II,458

L'omissione della comunicazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, della data di inizio delle operazioni peritali comporta la nullità della perizia solo quando la parte non sia stata posta in condizioni - direttamente o a mezzo del proprio consulente - di seguire e controllare l'operato del consulente tecnico d'ufficio.

Pretura Terni 25 ottobre 1978,  
Riv. infort. e mal. prof. 1979, II,97

L'omessa comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni peritali può dare luogo solo ad una nullità

relativa della consulenza tecnica, la quale risulta sanata quando non sia fatta valere nella prima istanza o difesa successivamente al deposito della relazione.

Cassazione civile, sez. I, 23 febbraio 1979 n. 1207,  
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 2

Il consulente d'ufficio, al quale il giudice abbia demandato una indagine di natura contabile (nella specie, sulla gestione di una società, in relazione a dedotte responsabilità degli amministratori e liquidatori), se non è tenuto a convocare le parti nell'eventuale fase preliminare alle operazioni peritali vere e proprie, diretta ad una prima lettura a carattere ricognitivo degli atti da esaminare, deve necessariamente porre le parti medesime in grado, tramite i loro difensori e consulenti, di presenziare al successivo lavoro di coordinamento, accostamento e verifica del contenuto di detti atti, affinché esse possano contestualmente vagliare i documenti dei quali sia depositario, farsene rilasciare copia, sollevare tempestivamente osservazione e rilievi nel corso di ciascuna operazione. L'inosservanza di tale obbligo si traduce in una menomazione dei diritti della difesa, la quale implica nullità relativa alla consulenza, denunciabile dall'interessato nella prima udienza utile dopo il deposito della relazione.

Cassazione civile, sez. I, 8 ottobre 1979 n. 5190,  
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 10

La nullità di una consulenza tecnica, per il mancato avviso ai consulenti di parte dell'inizio delle operazioni peritali, integra una nullità relativa che deve essere fatta nella prima istanza o difesa successivamente al deposito della relazione, a norma dell'art. 157 comma 2 c.p.c. altrimenti rimane sanata.

Cassazione civile, sez. lav., 10 aprile 1979 n. 2083,  
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4

L'avviso della data fissata per l'inizio delle operazioni peritali, se già notificato al difensore risultante dagli atti, non deve essere rinnovato in caso di sostituzione del difensore intervenuto prima del giorno indicato per l'inizio di quelle operazioni.

Cassazione penale, sez. IV, 13 gennaio 1978,  
Giust. pen. 1979, 146, III (s.m.) Giust. pen. 1980, III, 98.

La nullità di un accertamento tecnico preventivo non può essere pronunciata quando il provvedimento di cui all'art. 696 c.p.c. - sia pure irritualmente emesso nella forma del decreto per carenza dell'estremo dell'eccezionale urgenza - abbia ugualmente raggiunto il suo scopo (art. 156 ult. p., c.p.c.) nel rispetto del principio del contraddittorio, in quanto sia stato notificato alla controparte prima dell'inizio delle operazioni peritali consentendole di partecipare ad esse anche con la assistenza di un consulente di parte.

Cassazione civile, sez. II, 29 giugno 1979 n. 3684,  
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 6

Il giudice non può far coincidere il preteso aggravamento delle condizioni invalidanti con un elemento puramente estrinseco, quale è la data del conferimento dell'incarico di consulenza tecnica, perché tale data, analogamente a quella di inizio delle operazioni peritali o del deposito della relazione del consulente tecnico, costituisce soltanto un riferimento ad una fase processuale, ma non attiene alla sostanza dell'indagine che deve essere compiuta, in riferimento al contenuto sostanziale delle risultanze

tecniche raggiunte dal consulente, esaminando e coordinando le risultanze tutte comunque emergenti nel corso del procedimento stesso, dimodoché la data di decorrenza deve essere posta in data quanto più sicuramente prossima al verificarsi obiettivo della situazione invalidante dell'assicurato.  
Cassazione civile, sez. lav., 27 febbraio 1978 n. 1027,  
Prev. soc. 1978, 1138

Il momento perfezionativo del diritto alla pensione di invalidità, e cioè il momento in cui si verifica l'invalidità nei limiti in cui la legge vi ricollega il diritto alla pensione, deve essere accertato dal giudice del merito con la massima precisione possibile, avvalendosi dei poteri cognitivi più idonei e determinandolo in base ad un logico apprezzamento delle risultanze istruttorie, sicché la statuizione al riguardo costituisca l'espressione di ragionato convincimento. Tale momento, che è quello da verificarsi all'evento, non può essere confuso con quello dell'indagine tecnica diretta ad accertarne la sussistenza, né tanto meno con quello, necessariamente di qualche tempo successivo alle stesse operazioni peritali, in cui è avvenuto il deposito della relativa relazione scritta. Quest'ultimo momento, infatti, concernendo un atto di mera comunicazione degli accertamenti effettuati, è di per sé del tutto estrinseco ed insignificante al fine di stabilire l'effettiva decorrenza del diritto a pensione.  
Cassazione civile, sez. lav., 24 febbraio 1979 n. 1233,  
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 2

L'omissione della comunicazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, della data di inizio delle operazioni peritali comporta la nullità della perizia solo quando la parte non sia stata posta in condizioni - direttamente o a mezzo del proprio consulente - di seguire e controllare l'operato del consulente tecnico d'ufficio.  
Pretura Terni 25 ottobre 1978,  
Riv. infort. e mal. prof. 1979, II, 97 -Conforme-  
Cassazione civile 10 dicembre 1979,  
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 12

Nel nuovo rito dei procedimenti in materia di lavoro e di previdenza, la norma del penultimo comma dell'art. 420 c.p.c. - secondo cui "a tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio" - non trova applicazione per i provvedimenti adottati in udienza, in confronto delle parti costituite, con contemporanea pubblicazione (art. 134 comma 1 e 420, comma 4, 5, 6, 7 e 8 c.p.c.). Pertanto, in una controversia per il riconoscimento della pensione d'invalidità, nessun avviso della data d'inizio delle operazioni peritali compete all'assicurato costituito in giudizio, allorché il procuratore del medesimo sia presente alla pubblicazione dell'ordinanza che ha disposto la consulenza tecnica fissando per il giuramento del consulente un'udienza successiva ancorché non partecipi a questa ultima, essendo, in tal caso, onere del procuratore informarsi della data d'inizio delle operazioni in tale udienza indicata dal consulente.  
Cassazione civile, sez. lav., 27 novembre 1979 n. 6223,  
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 11

Ai difensori delle parti spetta l'avviso dell'inizio delle operazioni peritali, e non anche l'avviso di ogni operazione successiva, incombendo ai difensori l'onere di informarsi sulla prosecuzione delle operazioni.  
Cassazione penale, sez. V, 8 febbraio 1978,  
Cass. pen. 1979, 160(s.m.)